

Cassazione civile sez. III - 29/05/2025, n. 14348. Pres. TRAVAGLINO, Rel. VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel gennaio del 2010 X.Ma. e Y.An., quest'ultima in proprio e quale amministratore di sostegno del marito X.Gi., convennero in giudizio la Ausl di Bologna per ottenere l'accertamento delle eventuali responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria nella causazione delle lesioni riportate da X.Gi. a seguito dell'intervento effettuato presso l'Ospedale Bellaria-Maggiore di B, in data 28 ottobre 2005, nonché per sentire condannare l'Ente al pagamento di tutti i danni.

Il paziente, a seguito dell'intervento di clippaggio di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore e al trattamento di un piccolo aneurisma dell'origine dell'arteria corioidea anteriore sinistra, sviluppò un'encefalopatia emorragica ischemica ipossica generalizzata iatrogena con perdita dell'orientamento temporo-spaziale, con gravissimo deficit della funzione motoria e sensitiva di entità tale da comprometterne l'autonomia nello svolgimento di tutti gli atti abituali della vita.

Le attrici, pertanto, agirono in giudizio, addebitando i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio e da X.Gi. alla mappractice medico in cui affermarono essere incorsi gli anestesisti nella fase post-operatoria.

1.1.- L'adito Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2123 del 24 giugno 2014 resa nel contraddittorio con l'Ausl di Bologna (che chiese il rigetto delle domande attoree) - aderendo alle risultanze della CTU medico-legale, che rivelava la sussistenza del nesso causale tra la gestione di crisi convulsiva occorsa all'esito dell'intervento neurochirurgico praticato e il danno biologico permanente riportato dal paziente -, accertò la responsabilità della parte convenuta, che, quindi, condannò: al pagamento della somma di Euro 1.768.227,63, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno, in favore di X.Gi. (il cui decesso in corso di giudizio non venne comunicato), rappresentato dalla moglie Y.An. in qualità di sua amministratrice di sostegno; al pagamento della somma di Euro 408.897,54, a titolo risarcitorio, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, in favore di Y.An.; al pagamento della somma di Euro 385.272,10, a titolo di risarcimento, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, in favore di X.Ma.; alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori liquidandole nella complessiva somma di Euro 57.502,20, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. sostenute dagli attori, pari a Euro 1.000,00.

2.- Avverso tale sentenza venne proposto gravame da parte della Ausl di Bologna e per il rigetto dell'appello si costituirono X.Ma. e Y.An.

2.1.- Con ordinanza del 27 ottobre 2014, in accoglimento dell'istanza ex art. 351 c.p.c. formulata dall'appellante, la Corte d'Appello di Bologna sospese parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per l'ammontare eccedente l'importo di Euro 1.800.000,00; all'udienza di prima comparizione del 20 gennaio 2015, le parti si riportarono ai rispettivi atti introduttivi e la causa venne rinviata all'8 novembre 2016, per la precisazione delle conclusioni.

Il 7 novembre 2016 – giorno precedente all'udienza per la precisazione delle conclusioni in appello - la difesa dell'Ausl formulò istanza ex artt. 153 e 294 c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna per ottenere la rimessione in termini per la produzione di due consulenze di parte del pubblico ministero (CTPM) espletate nel corso dei procedimenti penali aperti contro i medici che avevano avuto in cura X.Gi. e deponenti per l'assenza di ogni loro responsabilità per i danni da quest'ultimo lamentati.

A tal fine, l'Ausl precisò di aver appreso della sussistenza di tali procedimenti penali solo in data 22 aprile 2016, a seguito di notifica ai sanitari dell'Ausl nei cui confronti erano in corso le indagini.

2.2. - Con sentenza n. 373 del 13 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Bologna accolse l'istanza di rimessione in termini e, ritenute più congrue e coerenti le conclusioni rassegnate nelle CTPM rispetto a quelle emerse dalla CTU espletata in primo grado, riformò integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Bologna, rigettando le domande delle attrici, con condanna delle stesse alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Ausl.

3.- X.Ma. e Y.An. proposero ricorso di cassazione avverso detta sentenza, dolendosi, per quanto qui ancora interessa, della ammissione tardiva delle CTPM, nonché della decisione assunta tenuto conto soltanto delle prove atipiche acquisite dalla Corte d'Appello.

Resistette con controricorso l'Ausl.

3.1.- Con ordinanza n. 29844 del 20 novembre 2018, questa Corte, Terza Sezione civile, ritenne fondati i suddetti motivi.

Sulla prima censura questa Corte affermò: "Quanto, invece, all'impossibilità della produzione tempestiva - costituente la ratio fondante della rimessione in termini- la censura è fondata: la circostanza che le due consulenze del P.M. non fossero producibili in primo grado (perché, quanto alla prima, non ancora espletata al momento in cui erano maturate le preclusioni istruttorie e, quanto alla seconda, effettuata dopo la conclusione del giudizio), non comporta che le stesse potessero essere depositate fino al momento della precisazione delle conclusioni in appello, in difetto della dimostrazione, da parte della AUSL, della effettiva impossibilità di produrle in un momento antecedente (e, quanto alla prima CTPM, già nel corso del giudizio di primo grado): sussistono infatti ragioni di leale e corretto svolgimento della dinamica processuale, correlate all'esigenza di assicurare alla controparte la possibilità di prendere posizione rispetto ad una produzione documentale (e, nel caso, di svolgere osservazioni di natura tecnica), che impongono alla parte che produca tardivamente un documento di farlo alla prima occasione utile, in quanto deve sussistere un contemperamento fra la possibilità di produzione tardiva e l'onere della parte di procedervi non appena possibile, onde consentire alla controparte di interloquire sul contenuto della produzione. Di ciò la Corte non ha tenuto conto, non avendo preteso dalla Ausl che provasse (e, prima ancora, che allegasse) come e quando abbia conseguito la disponibilità dei documenti. La sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha disposto la "rimessione in termini" senza richiedere la prova della impossibilità di produrre i documenti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello: la Corte di rinvio dovrà dunque nuovamente valutare, alla luce dei principi sopra illustrati, se sussistano effettivamente le condizioni per disporre la rimessione in termini".

Inoltre, sulla seconda censura, la sentenza di appello venne ritenuta viziata per aver la Corte territoriale aderito acriticamente al contenuto e alle conclusioni degli elaborati peritali, resi in sede penale, non avendo la stessa dato conto delle ragioni per le quali non condividesse le conclusioni della CTU, resa in sede civile.

Di conseguenza, venne dichiarato assorbito il motivo formulato dalle ricorrenti volto a censurare la statuizione con cui la Corte riteneva insussistente il nesso causale, imponendosi la necessità di un rinnovato accertamento in ordine alla matrice dell'ipossia.

4.- Il 4 febbraio 2019, Y.An. e X.Ma. riassumevano il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna, insistendo per la condanna dell'Azienda al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio e iure hereditatis, quantificandoli nell'importo di Euro 2.973.827,93, e deducendo che la Ausl avesse irrispettamente e tardivamente prodotto le perizie espletate in sede penale all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 novembre 2016, benché per espressa ammissione dell'Azienda, ne avesse conoscenza dall'aprile del 2016.

4.1.- Con sentenza n. 1791/2022, resa nel contraddittorio della costituita Ausl di Bologna e pubblicata il 30 agosto 2022, la adita Corte d'Appello, ritenendo che non sussistessero i presupposti per la rimessione in termini, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la produzione delle due CTPM, effettuata dall'Azienda, giacché, pur avendone quest'ultima avuto conoscenza nel mese di aprile del 2016, aveva presentato l'istanza di rimessione in termini solo la sera prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, il 7 novembre 2016.

Sicché, la Corte territoriale poneva a fondamento della decisione nel merito la CTU medico-legale, effettuata nel primo grado del giudizio civile, e confermava la condanna dell'Ausl limitatamente, però, al pagamento delle somme già liquidate dal Tribunale di Bologna a titolo di risarcimento dei danni subiti iure proprio dalla Cenisio e dalla Zona, (rispettivamente di Euro 408.397,54 e di Euro 385.272), con esclusione del risarcimento iure haereditario per i danni subiti dal defunto X.Gi.

5.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Azienda USL di Bologna, affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi.

Resistono con controricorso Y.An. e X.Ma., le quali hanno anche proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi.

6.- In prossimità della camera di consiglio le ricorrenti incidentali, con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al quarto motivo del ricorso incidentale, nonché, parzialmente, al quinto. Esse hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del quarto motivo di ricorso e di parte del quinto, a seguito dell'ordinanza del 9 dicembre 2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento della istanza di correzione di errore materiale, che ha modificato la sentenza in relazione ai capi oggetto delle suddette censure.

Ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. anche la ricorrente AUSL.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di Azienda USL di Bologna

1.- Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 153, secondo comma, 294, secondo e terzo comma, 345, 384 c.p.c., per essere la Corte territoriale in error in procedendo, non essendosi uniformata al principio di diritto enunciato dall'ordinanza n. n. 29844 del 20 novembre 2018, con cui questa Corte aveva evidenziato la necessità di valutare, ai fini dell'ammissibilità della rimessione in termini, che da essa AUSL fosse stata fornita la prova della non imputabilità del ritardo, della tempestività dell'istanza, nonché della circostanza che essa fosse stata presentata alla prima occasione utile.

L'Azienda sanitaria si duole, in particolare, dell'asserito travisamento della nozione di "prima occasione utile", nonché della sua sostanziale obliterazione, da parte della Corte d'Appello, che ha trascurato che la suddetta istanza fosse stata proposta nella prima memoria difensiva utile, quella in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, giacché, alla prima udienza, svoltasi in data 15 giugno 2015, la parte non era ancora a conoscenza della CTPM.

In questi termini, l'Azienda Usl sostiene, che per "prima occasione utile" debba intendersi prima occasione processuale utile, aggiungendo che codesta Corte non abbia stabilito con l'ordinanza di rinvio che la predetta documentazione andasse presentata in un momento antecedente a quello in cui era effettivamente avvenuta.

Si deduce, inoltre, che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza non risultasse, peraltro, neanche funzionale a tutelare la regolarità del contraddittorio tra le parti, atteso che le stesse non potevano non esserne a conoscenza e che comunque avessero avuto modo di contestare la produzione documentale con la successiva memoria di replica.

2.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 153, secondo comma, 88,101, c.p.c., per aver la Corte distrettuale ricondotto la dichiarazione di tardività dell'istanza di rimessione in termini alle "ragioni di leale e corretto svolgimento della dinamica processuale", poiché tale assunto dimostra che la stessa abbia trascurato che l'Azienda fosse stata costretta a presentare tardivamente tale documentazione, essendo la controparte rimasta silente su documenti e circostanze di cui era a conoscenza.

Si evidenzia, pertanto, un errore nell'applicazione dei principi di lealtà e probità nel processo e del contraddittorio, in relazione all'istituto della rimessione in termini.

3.- Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2,3,24,111, Cost., avendo la Corte travalicato il perimetro della propria cognizione, tracciato dall'ordinanza di rinvio, esercitando un potere discrezionale nella valutazione della tempestività di un'attività processuale prescindendo dai termini processuali e dalla considerazione della scansione normativa dell'andamento del giudizio nelle diverse udienze, volta a garantire il rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo.

In questa prospettiva, parte ricorrente sostiene che ritenere che la produzione documentale andasse richiesta "subito dopo" la sua conoscenza, in un momento temporale non meglio precisato, svincolato dall'andamento del processo, che si caratterizza per la successione di termini e udienze, integri una violazione di tali principi.

4.- I motivi del ricorso principale, pur articolati distintamente, risultano strettamente connessi tra loro, referendosi alla medesima questione, giacché viene censurata, sotto diversi profili, la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'istanza di rimessione in termini formulata in sede di appello.

I motivi sono infondati.

4.1.- L'istituto della rimessione in termini, nelle diverse formulazioni dei suoi referenti normativi che si sono succeduti nel corso del tempo – l'art. 184-bis e successivamente l'art. 153 c.p.c. – presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si sia verificata una decadenza.

Affinché tale istituto possa trovare applicazione, l'impedimento deve assumere carattere di absolutezza, escludendo quindi situazioni di mera difficoltà, e deve porsi in un nesso di causalità diretta e con la decadenza in cui, incolpevolmente, la parte sia incorsa (Cass., S.U, n. 4135/2019).

L'ordinanza rescindente n. 29844/2018 ha affermato (cfr. par. 3.1. del "Fatti di causa" e p. 7 dell'ordinanza) che "sussistono infatti ragioni di leale e corretto svolgimento della dinamica processuale, correlate all'esigenza di assicurare alla controparte la possibilità di prendere posizione rispetto ad una produzione documentale (e, nel caso, di svolgere osservazioni di natura tecnica), che impongono alla parte che produca tardivamente un documento di farlo alla prima occasione utile, in quanto deve sussistere un contemperamento fra la possibilità di produzione tardiva e l'onere della parte di procedervi non appena possibile, onde consentire alla controparte di interloquire sul contenuto della produzione".

In tal guisa, l'ordinanza rescindente ha enunciato un principio di diritto in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che declina il requisito di tempestività come una immediata reazione della parte che acquisisca la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili.

Quello di immediata reazione è un concetto temporalmente relazionale, che si lega al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561/2011; Cass. n. 19290/2016; Cass. n. 6102/19; Cass. 25289/2020; Cass. n. 22342/21; Cass. n. 1102/23; Cass. n. 11029/2023; Cass. n. 4034/2025).

Questa correlazione è, del resto, naturale corollario di un altro requisito di ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini, vale a dire la non imputabilità della decadenza in cui è incorsa la parte che abbia ommesso di produrre gli elementi probatori nei termini stabiliti dalla legge.

L'immediatezza della reazione, in altri termini, conferisce effettività al requisito della non imputabilità del ritardo, garantendo che in nessun momento, tra la scoperta del materiale probatorio non prodotto nei termini e quello della sua effettiva produzione in giudizio, sia configurabile un ritardo imputabile che rende inammissibile la richiesta.

4.2.- La ratio sottesa alla tempestività dell'istanza, intesa in termini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti.

In questa sede, l'immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedurali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un'eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l'efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (Cass. n. 21282/2024).

In tale prospettiva, i termini processuali, che scandiscono il corso del giudizio civile, sono neutri rispetto alla valutazione di tempestività ovvero di tardività del ricorso, ragione per la quale l'ammissibilità della richiesta non è subordinata alla circostanza che la richiesta sia proposta nel perimetro temporalmente definito dai termini che scandiscono una determinata fase dell'iter processuale, e in particolare l'attività difensiva delle parti durante il giudizio; simmetricamente, la circostanza che la richiesta sia inoltrata in osservanza di tali termini, nell'ambito dello *spatium temporis*, per svolgere attività difensiva, concesso alle parti in prossimità delle udienze che danno assetto al processo, non è dirimente ai fini della suddetta valutazione.

Ciò che rileva è unicamente la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga "in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. n. 9114/2012; Cass. n. 25289/2020; Cass. n. 2473/2023).

In ottica siffatta, questa Corte ha, infatti, ritenuto tardiva, in taluni casi, la richiesta di rimessione in termini anche quando presentata anteriormente al primo momento processualmente utile. Così Cass. n. 21282/2024, nell'affermare (in un caso di mancato perfezionamento del deposito telematico di un atto a causa di problemi tecnici) che la tempestività dell'istanza non può essere valutata con riferimento al mero fatto che essa sia formulata prima del momento processuale utile a deliberarne il fondamento (udienza), ma deve essere intesa come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa, dovendo l'istanza essere presentata entro un termine ragionevolmente contenuto rispetto alla percezione del fatto oggettivo che ha determinato la decadenza.

In altri casi, si è ritenuto che, sebbene la richiesta di rimessione in termini non fosse stata presentata entro lo *spatium temporis* previsto per la presentazione degli scritti difensivi, ciò non fosse di per sé ostativo al riconoscimento dell'ammissibilità dell'istanza. Così Cass. n. 25289/2020 (che ha ribadito il principio di diritto affermato da Cass. n. 6102/2019 e Cass. n. 9114/2012) secondo la quale (in un caso in cui la mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria) il concetto di "immediatezza della reazione" non implica, dunque, come "corollario" che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleggi essere stata

impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo".

Alla luce, dunque, dell'orientamento maturato nella giurisprudenza di questa Corte, è destituita di fondamento la tesi sostenuta da parte ricorrente, volta a ricondurre l'immediatezza della reazione al primo momento processualmente utile, giacché il referente temporale al quale ancorare la valutazione circa la tempestività dell'istanza è sganciato dai termini e dalle scansioni processuali, identificandosi invece con il parametro del "termine ragionevolmente contenuto".

Tale parametro, caratterizzato da duttilità ed elasticità, veicola inevitabilmente un apprezzamento di merito, che il giudice deve compiere valorizzando le peculiarità del caso concreto.

4.3.- Nella specie, il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza rescindente di questa Corte, concludendo legittimamente per l'inammissibilità dell'istanza.

È inconferente, peraltro, la deduzione operata dalla ricorrente, volta a contestare che l'ordinanza rescindente non abbia mai richiesto che la produzione documentale dovesse essere richiesta in un momento antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, giacché, come si legge nella motivazione della suddetta ordinanza, "La sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha disposto la "rimessione in termini" senza richiedere la prova della impossibilità di produrre i documenti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello" (p. 7 dell'ordinanza).

Tale affermazione sottende che la tardività di un'istanza di rimessione in termini, formulata in uno stadio tanto avanzato del processo, sia in re ipsa, ferma restando la possibilità della prova della non imputabile e assoluta impossibilità di produrre la documentazione in un momento anteriore. Sicché, emerge chiaramente che la stessa ordinanza rescindente abbia sganciato l'accertamento della tempestività dell'istanza dalla "prima occasione processualmente utile", poiché si dà per scontato che, in astratto, essa avrebbe potuto essere formulata prima, indipendentemente dai termini per il compimento delle attività difensive, in prossimità dell'udienza più imminente, salva, in concreto, la prova di un impedimento assoluto e non imputabile che abbia impedito una tempestiva produzione documentale.

4.4.- È pertanto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che ha considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti.

Né vale a smentire la correttezza in diritto della decisione adottata dal giudice di merito la circostanza che le controparti fossero a conoscenza dell'anzidetta documentazione, né quella che le stesse abbiano comunque avuto modo di esercitare il diritto al contraddittorio, per il tramite degli scritti difensivi depositati successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nel primo caso, infatti, le parti in questione non avrebbero comunque avuto un interesse concreto a produrre le perizie penali nel giudizio civile.

Ulteriormente, come efficacemente affermato da questa Corte, con l'ordinanza n. 29844/2018, la lesione del diritto al contraddittorio è in re ipsa, giacché la c.t.u. è stata espletata in sede civile "nel rispetto del contraddittorio, mentre è mancata qualsiasi possibilità di interlocuzione sugli accertamenti svolti in sede penale" (p. 10 dell'ordinanza).

Dunque, in tal senso, sono non pertinenti i rilievi svolti da parte ricorrente nell'affermare che un contraddittorio vi sia stato con gli scritti difensivi successivi all'udienza di precisazione

delle conclusioni, in appello, posto che l'esercizio dell'attività difensiva in tale circoscritto perimetro temporale e processuale non vale a sanare un vulnus originario del diritto al contraddittorio. Infatti, il deficit di contraddittorio attiene proprio al momento formativo del materiale probatorio, adottato quale fonte del convincimento del giudice d'appello con la sentenza cassata, al quale la Cenisio e la X.Gi. non hanno avuto modo di partecipare.

Ricorso incidentale di Y.An. e X.Ma.

5.- Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, la violazione degli artt. 566 e 581 c.c., nonché ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, l'insufficiente e/o perplessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la Corte territoriale negato il risarcimento dei danni patrimoniali, a suo tempo liquidati in favore di X.Gi., dal Tribunale di Bologna, ritenendoli non trasmissibili iure haereditatis, omettendo altresì di considerare che lo stesso avesse avuto necessità, per l'intero periodo di tempo trascorso tra l'intervento chirurgico e il suo decesso, di assistenza continuativa e generica per 24 ore al giorno.

Tenuto conto del numero di persone necessarie a fornire tale assistenza (4 in tutto, come accertato e statuito dal Tribunale di Bologna), del costo annuale medio di ciascuna persona deputata a prestare l'assistenza al macro leso (pari a Euro 20.000,00) e del tempo (anni 6 e mesi 4) trascorso fino al decesso, il danno patrimoniale patito da X.Gi. risultava di ammontare pari a Euro 506.400,00.

5.1. - Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta risarcitoria proposta dalle odierne ricorrenti incidentali, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, subiti in vita dal defunto X.Gi., iure hereditatis, traendo, in modo apodittico, dall'evento morte, in forza di un ingiustificato, nonché illegittimo, automatismo, la conseguenza della non risarcibilità in favore degli eredi dei pregiudizi patrimoniali sofferti dal danneggiato.

A tal riguardo occorre rammentare che il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito in vita del de cuius, si consolida nella sua sfera giuridica in un diritto di credito, trasmissibile iure haereditatis ai suoi eredi al momento del decesso, con l'apertura della successione. In questi termini, la soluzione adottata dalla Corte si pone in contrasto con il generale principio che governa la materia successoria, in forza del quale il fenomeno successorio è universale, atteso che l'erede subentra in universum ius, nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive presenti nella sfera giuridica del de cuius al momento del suo decesso.

Inoltre, varrà considerare che, dalla perimetrazione delle domande formulate dalle odierne ricorrenti incidentali tanto in primo grado, quanto in sede di riassunzione, alla luce delle risultanze emergenti dai rispettivi atti introduttivi (ossia, atto di citazione originario e atto di citazione in riassunzione), si evince inequivocabilmente la volontà di azionare in giudizio il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito in vita dal defunto X.Gi.

Quanto al giudizio di primo grado, tale richiesta era stata esaminata, nonché accolta, con riferimento al danno emergente, con il quale si reintegrava il patrimonio del de cuius degli esborsi da lui sostenuti in vita per ricevere assistenza continua per gli anni vissuti tra l'intervento e il decesso, mentre veniva rigettata la richiesta di risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica, ritenuta non provata.

In sede di riassunzione le originarie attrici hanno riproposto tali domande (pp. 9 e 25 atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.), sottoponendole alla cognizione della Corte d'Appello di Bologna, adita in funzione di giudice del rinvio, che – come appena illustrato – le ha erroneamente rigettate.

6.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale patito del defunto X.Gi., proposta dalle odierne ricorrenti incidentali iure haereditatis. E ciò nonostante queste ultime avessero ribadito nel giudizio di rinvio che, come accertato dai CCTTUU in primo grado, X.Gi., a seguito dell'intervento chirurgico, riportasse una lesione dell'integrità psicofisica del 100%, oltre che una sofferenza morale imputabile ad una lenta e lucida agonia protrattasi fino al suo decesso, chiedendo in tal guisa che fosse liquidata in loro favore la complessiva somma di Euro 1.011.411,25.

6.1.- Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali patiti dal defunto X.Gi..

Anche in questo caso, la domanda volta all'accertamento e alla liquidazione del danno biologico e del danno morale, subiti dal de cuius, era stata proposta tanto con l'atto di citazione nel primo grado di giudizio, ove veniva accolta, e il danno non patrimoniale veniva liquidato unitariamente nella misura di Euro 874.636,00 (p. 14 sentenza del Tribunale di Bologna), quanto con l'atto di citazione in riassunzione nel giudizio di rinvio (pp. 9 e 24 atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.), conclusosi invece con un'omessa pronuncia sul punto.

7.- Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'Appello ommesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di liquidazione del danno morale "riflesso", patito dalle odierne ricorrenti incidentali per le gravissime lesioni del loro congiunto e per il suo conseguente stato vegetativo, provvedendo invece alla non richiesta liquidazione del danno parentale, oggetto di una domanda formulata in separato giudizio, ancora in corso alla data della presentazione dell'atto introduttivo del primo grado, come da loro precisato nell'atto di citazione.

7.1.- Il motivo è infondato.

La doglianza inerente all'omessa pronuncia in ordine alla domanda volta all'accertamento e alla conseguenziale liquidazione di quello che qualificano come "danno morale "riflesso"", in luogo del quale è stato liquidato il non richiesto "danno parentale", non coglie nel segno.

Anzitutto, va osservato che la Corte di merito ha provveduto alla liquidazione di una somma di denaro per ristorare le odierne controricorrenti della sofferenza morale soggettiva.

Ciò si apprende dal passaggio argomentativo (p. 5 della sentenza di appello) in cui la Corte territoriale, confermando la liquidazione di questa voce di danno ad opera dal giudice di primo grado, ha affermato che "Trova conferma la quantificazione operata dal Tribunale, e per le motivazioni evidenziate, ovvero la particolare sofferenza degli stretti congiunti, nel nostro caso madre e figlia, nel vedere ed assistere quotidianamente il padre e marito ridotto in stato vegetativo, in condizioni tali da azzerare ogni relazione e rapporto affettivo, sicché è ragionevole la conferma del massimo del range tabellare milanese adottato in ordine al danno da perdita del rapporto familiare".

Il motivo è, inoltre, infondato per l'erroneità del presupposto da cui muove.

Il danno parentale non rappresenta un aliud rispetto alle sofferenze soggettive connesse alle preoccupanti condizioni di salute del congiunto, nel caso di specie del padre e marito ridotto in stato vegetativo a seguito dell'intervento chirurgico.

Diversamente, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il danno da lesione del rapporto parentale tiene conto dei diversi aspetti della sfera a-patrimoniale dei congiunti

superstiti, attraendo nella propria orbita le tipologie di pregiudizi che rispetto ad essi possono derivare dall'illecito.

In questi termini, l'area della risarcibilità di questa voce di danno non si arresta ai pregiudizi dinamico-relazionali, ma si estende altresì alla sofferenza interiore. I vulnera non patrimoniali del rapporto parentale si uniscono e convergono, infatti, in un'unica categoria di danno – quello, per l'appunto, da lesione del rapporto parentale - che viene valutata in modo integrato, considerando tutti gli effetti pregiudizievoli a livello morale e relazionale in cui l'evento lesivo può ridondare (tra le altre: Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 9857/2022; Cass. n. 23300/2024).

In siffatta prospettiva, non si può obiettare che il risarcimento per questa specifica voce di danno sia stato richiesto in un procedimento separato, poiché il danno derivante da lesione del rapporto parentale è da considerare unitario e non frazionabile. L'integrazione dei vari aspetti (relazionali/interiori) che derivano dalla compromissione del legame affettivo in un'unitaria voce di danno non giustifica, quindi, la sua frantumazione processuale, tale che la risarcibilità di uno degli anzidetti aspetti si venga a scorporare come una voce di danno separata e a trattare in un distinto giudizio.

8.- Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1282 c.c., per aver la Corte distrettuale stabilito la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a partire dalla data della sentenza, piuttosto che individuando come dies a quo quello della sentenza di primo grado.

Le ricorrenti incidentali sostengono di essere state in tal guisa ingiustamente private degli interessi legali sulle predette somme per il periodo compreso tra il 24/06/2014 – data della pronuncia di primo grado - e il 03/05/2022 – data della sentenza oggetto di gravame.

8.1.- Sul motivo in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che, con il deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., le ricorrenti incidentali hanno dato atto che la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 9/12/2022, comunicata il 24/07/2023, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale dalle stesse proposta, ha statuito sulla decorrenza degli interessi legali sulle somme oggetto di condanna dalla data della pronuncia di primo grado.

9.- Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese del primo, nonché del secondo grado di giudizio - queste ultime ritenute assorbite nelle spese della riassunzione - e anche sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.

9.1.- Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla censura che aggredisce la sentenza impugnata in questa sede per non aver provveduto alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Le ricorrenti incidentali, con la memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., hanno infatti dato atto che la Corte territoriale, con la già indicata ordinanza di correzione dell'errore materiale (cfr. par. 8.1., che precede), ha provveduto alla liquidazione di dette spese tale importo nella misura di Euro 18.977,40, comprensiva dell'aumento del 30%, per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre iva, c.p.a. ed accessori come per legge.

9.2.- Nel resto, il motivo veicola due censure, una volta ad aggredire l'omessa liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, l'altra volta a lamentare l'omessa regolamentazione delle spese della c.t.u. effettuata in primo grado.

Entrambe le cesure sono fondate.

9.2.1.- Quanto alla prima, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto assorbite le spese del secondo grado da quelle per la riassunzione, liquidate in sede di giudizio di rinvio,

infrangendo il principio secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (tra le altre: Cass. n. 15506/2018).

9.1.2.- Il motivo è fondato anche con riferimento al secondo profilo di censura, inerente all'omessa regolamentazione e conseguente liquidazione delle spese della c.t.u. effettuata nel primo grado del giudizio civile.

La sentenza d'appello, anche emanata all'esito di un giudizio di rinvio, che, pur accogliendo il gravame e ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente, quando non si esprima sulla ripartizione delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio, è viziata da omessa pronuncia, dovendo il giudice di secondo grado, nel rideterminare il regime delle spese processuali, valutare tutti i costi sostenuti nel corso del giudizio, compresi quelli derivanti dall'attività del consulente tecnico d'ufficio (tra le altre: Cass. n. 9813/2015; Cass. n. 17739/2016; Cass. n. 26849/2019; Cass. n. 10804/2020).

10. - Conclusioni

Quanto al ricorso principale di Azienda Usl di Bologna, esso va rigettato.

Quanto al ricorso incidentale di Y.An. e X.Ma., vanno accolti il primo, il secondo e il quinto motivo, per la parte in cui non è stata dichiarata cessata la materia del contendere, mentre deve essere rigettato il terzo e dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al quarto.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà, nella sua deliberazione, ai principi sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale;

accoglie il primo, il secondo e, nei termini di cui in motivazione, il quinto motivo del ricorso incidentale;

rigetta il terzo motivo e dichiara cessata la materia del contendere sul quarto motivo e, nei termini di cui in motivazione, sul quinto motivo del medesimo ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di X.Gi. ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2025.